

**DELIBERA n. 70/2014**

**Regolazione dell'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie e avvio del procedimento per la definizione dei criteri per la determinazione del pedaggio per l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie**

**L'AUTORITÀ** nella sua riunione del 31 ottobre 2014;

**VISTO** l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);

**VISTO** in particolare, l'art. 37, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 201/2011 e, più specificamente:

- la lett. a) del comma 2, che stabilisce che l'Autorità provvede «*a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali ed alle reti autostradali (...)»;*

- la lett. b) del comma 2, che stabilisce che l'Autorità provvede «*a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori»;*

- la lett. i) del comma 2, che, con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, stabilisce che l'Autorità provvede «*a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità e a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura»;*

**VISTI** i Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 e n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, al quale è conseguito nell'ordinamento

interno il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante “*Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario*”;

- VISTE** le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2001: 2001/12/CE, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie; 2001/13/CE, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie; 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza; 2012/34/UE, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;
- VISTO** il decreto legislativo dell'8 luglio 2003, n. 188, recante “*Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria*”;
- VISTI** i decreti ministeriali, emanati dal Ministero dei trasporti, 21 marzo 2000, n. 43/T, 11 aprile 2003, n. 12T e 18 agosto 2006 e le fonti ivi citate;
- VISTI** i provvedimenti dell'URSF: n. 348/3 dell'11 maggio 2011; n. 885/5/URSF e n. 890/5/URSF del 5 novembre 2013; n. 1076/3 del 10 dicembre 2013;
- VISTO** il Prospetto Informativo della Rete - edizione dicembre 2013 (“PIR 2014”), pubblicato sul sito web della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) all'indirizzo internet [www.rfi.it](http://www.rfi.it);
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 13/2013, del 19 dicembre 2013, di entrata in operatività della stessa;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 5/2014, del 16 gennaio 2014, recante il “*Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse*”;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 16/2014, del 6 marzo 2014, recante “*Avvio del procedimento regolatorio sul tema dell'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie*”, il cui termine di conclusione è stato prorogato con delibera n. 63/2014, dell'11 settembre 2014;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 24/2014, del 17 aprile 2014, recante “*Avvio della consultazione sulle tematiche di cui alla delibera n. 16/2014*” ed il relativo documento allegato, sottoposto alla consultazione dei soggetti interessati;
- CONSIDERATI** i contributi pervenuti nell'ambito della consultazione pubblica, di cui alla delibera dell'Autorità n. 24/2014, da parte dei seguenti soggetti: Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., Rail Traction Company S.p.A., Rete Ferroviaria

Italiana S.p.A., Serfer S.r.l., Società Viaggiatori Italia S.r.l. (SNCF), Trasporto Passeggeri Emilia Romagna S.p.A., Trenitalia S.p.A., Trenord S.r.l., Associazione Operatori Ferroviari e Intermodali-ASSOFERR, Associazione Trasporti-ASSTRA, Associazione Fercargo, Regione Emilia Romagna, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Lombardia e Regione Toscana;

**RITENUTO**

di introdurre misure di regolazione immediatamente esecutive in materia di:

- 1) accordi quadro;
- 2) assegnazione della capacità;
- 3) gestione della circolazione perturbata;
- 4) sgombero delle infrastrutture;
- 5) effetti della mancata contrattualizzazione e/o utilizzazione delle tracce;
- 6) pedaggio per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
- 7) *performance regime*;
- 8) condizioni di accesso ai servizi;
- 9) persone a mobilità ridotta;
- 10) assegnazione di spazi pubblicitari, desk informativi, aree per la fornitura di servizi automatizzati alla clientela;
- 11) servizi di manovra;

**RILEVATO**

con particolare riferimento al punto 6) sopra richiamato, che la definizione dei criteri concernenti i costi di gestione delle infrastrutture ferroviarie richiede una istruttoria dedicata in considerazione: della complessità tecnica e regolamentare della materia; della evoluzione del quadro normativo in atto; della necessità di dare piena esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, sez. I, del 3 ottobre 2013, causa 369/11; di quanto rappresentato nell'esposto della società Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., pervenuto il 22 maggio 2014, e ricondotto al procedimento di cui alla delibera n. 16/2014 con nota del 27 giugno 2014, prot. 2014/808; nonché della necessità di applicare strumenti e modelli di simulazione appositamente approntati;

**RITENUTO**

pertanto - impregiudicata la immediata efficacia delle misure di cui al presente provvedimento, ivi incluse quelle concernenti il pedaggio relativo alla rete Alta Velocità di cui al punto 6 sopra richiamato - di avviare uno specifico e nuovo procedimento con consultazione pubblica finalizzato alla complessiva definizione dei criteri di determinazione del pedaggio per l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie in modo che lo stesso sia, *inter alia*, correlato ai costi ed agli investimenti sostenuti al netto dei contributi pubblici, opportunamente parametrato, modulato ed orientato ai principi della trasparenza, rendicontazione, separazione contabile e sottoposto ad obblighi rafforzati di applicazione della contabilità regolatoria e relativa certificazione;

**VISTA**

la proposta del Segretario Generale, sulla base degli atti del procedimento;





**DELIBERA**

**Articolo 1**

**Approvazione delle misure di regolazione sull'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie**

1. Sono approvate le misure di regolazione sull'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie di cui all'Allegato alla presente delibera, che ne forma parte integrante e sostanziale.
2. L'Autorità si riserva di verificare la corretta attuazione delle misure di regolazione prescritte e dei loro effetti sui mercati a valle.


**Articolo 2**

**Avvio del procedimento per la definizione di criteri per la determinazione del pedaggio per l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie**

1. Per le motivazioni in premessa, è avviato il procedimento per la definizione di criteri per la determinazione del pedaggio per l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie.
2. Il responsabile del procedimento è il Segretario Generale dell'Autorità.
3. Il termine di conclusione del procedimento è fissato al 30 settembre 2015.

Torino, 31 ottobre 2014



  
Il Presidente  
Andrea Camanzi